

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **Agosto** alle ore **11,00** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

N. 65
Seduta del 02.08.2017

NELLI Francesco	Sindaco	x	
MARCONI Emidio	Assessore	x	
RINALDI Loreto	Assessore		x

OGGETTO

Indirizzo Politico Amministrativo
per criteri di attribuzione delle
SAE.

.....

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale Dott.ssa
Simona Vulpiani

Il Presidente Dott. Francesco Nelli, in qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente
deliberazione

sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
Cococcioni Angela

- regolarità contabile parere favorevole



Comune di Cittareale
(Provincia di Rieti)

Delibera G. C. n. 65 del 02.08.2017

Oggetto: Indirizzo Politico Amministrativo per criteri di attribuzione delle SAE.

Parere del Responsabile del Servizio Amministrativo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Cococcioni Angela

Cittareale, 02.08.2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.394/16 e segg. è stata disciplinata la realizzazione di Soluzioni Abitative in Emergenza per assicurare ai cittadini, la cui abitazione è nelle previste situazioni di danno, un alloggio provvisorio;
- I requisiti di accesso alle Soluzioni Abitative in Emergenza di cui all'art.1 comma 2 della citata OCDPC 394/16 hanno natura oggettiva e soggettiva;
- Con riferimento ai requisiti soggettivi, le SAE spettano ai nuclei familiari (come formati prima del terremoto) che avevano dimora principale, stabile e abituale in un'abitazione che ha riportato danni gravi, come sotto specificati.

La dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica qualora la situazione di fatto, all'epoca del terremoto, non fosse più quella che aveva dato origine alla concessione della residenza medesima e, quindi, se il nucleo familiare non aveva già più, all'epoca del terremoto, la propria abitazione principale e la dimora abituale nella casa lesionata dal sisma. Per converso, la SAE spetta anche a coloro i quali, seppure non anagraficamente residenti, avevano presso l'abitazione danneggiata la propria dimora abituale, stabile e continuativa. In tal caso è necessario che i richiedenti forniscano ogni possibile prova della dimora abituale (bollette, contratti di lavoro, scuola dei figli etc.). I requisiti soggettivi devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare per i quali è presentata l'istanza di accesso alla SAE. Non è consentito il ricongiungimento al nucleo familiare richiedente di persone previamente non dimoranti in modo abituale e continuativo nell'abitazione lesionata, in sostituzione della quale si chiede la SAE, a meno che l'istanza di ricongiungimento provenga da persone abitualmente dimoranti, all'epoca del terremoto, in altra abitazione che abbia riportato un danno rilevante ai sensi del punto successivo;

- Con riferimento al requisito oggettivo, il beneficio spetta ai nuclei familiari che avevano dimora principale, stabile e abituale in un'abitazione ricadente in zona rossa (salve le zone periferiche recuperabili agevolmente) oppure che ha riportato all'esito della valutazione AEDES la classificazione E oppure F di non agevole soluzione;

PRESO ATTO che esistono tre tipologie di SAE, dalle dimensioni rispettivamente di 40, 60 e 80 mq.;

CHE nell'attribuzione delle SAE ai nuclei familiari rispondenti ai requisiti oggettivi e soggettivi, rispetto alle tre tipologie di SAE esistenti, il Comune di Cittareale si attiene ai criteri che seguono:

1. Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 40 mq.;
2. Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e uno o due figli dello stesso sesso: SAE di 60 mq.;
3. Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e due figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.;
4. Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e più di due figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.;
5. Due persone non coniugi né conviventi: SAE di 60 mq.;
6. Tre o più persone non comprendenti una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 80 mq.;



7. I genitori separati con affidato condiviso sancito da un provvedimento del Tribunale o da un accordo ufficializzato nelle forme di legge hanno diritto ciascuno a vedere computato il figlio o i figli in affidato condiviso nel nucleo familiare;
8. Le persone che intendono includere nel nucleo familiare un lavoratore con compiti di assistenza (es: badante) devono produrre, prima dell'immissione in possesso della SAE, un contratto di lavoro stipulato con l'assistente della durata di almeno un anno e dal quale si evinca, per l'impegno quotidiano richiesto al lavoratore e per le condizioni contrattuali, il requisito della convivenza;

DATO ATTO che la SAE è temporaneamente sostitutiva rispetto all'abitazione principale il cui uso è stato reso impossibile a causa del terremoto, e pertanto viene attribuita ai nuclei familiari che intendono stabilirvi la propria dimora principale, il diritto all'attribuzione permane, in costanza delle altre condizioni e salve le disposizioni che regolamenteranno al termine dell'emergenza abitativa la cessazione delle assegnazioni, fino a quando il nucleo familiare o i suoi componenti manterranno nella SAE assegnata la dimora abituale, si applicano le disposizioni sulla verifica e il mantenimento della residenza;

CONSIDERATO CHE:

- La consistenza di ciascun nucleo familiare può subire variazioni in conseguenza di nascite, trasferimenti, decessi, necessità di assumere ausiliari conviventi, trasferimenti in altre dimore e altri eventi della vita;
- All'esito degli accertamenti in atto potrà verificarsi che alcuni nuclei risultino di consistenza maggiore o minore rispetto a quella assentita sulla base delle autocertificazioni contenute nelle domande;
- Esigenze socio-sanitarie o relative all'amministrazione della giustizia, o altre attualmente imprevedibili, potranno ugualmente incidere sulla composizione dei nuclei familiari e sulle necessità abitative;

PRESO ATTO che alcuni casi particolari non rientrano nelle specificità indicate in premessa e seguite sinora nell'assegnazione delle SAE;

RITENUTO che laddove sia necessario provvedere, a seguito di verifiche o di cambiamento del nucleo familiare, alla riassegnazione di SAE di diversa dimensione, si procederà prevedendo una rotazione rispetto alle diverse aree SAE, ove non sussistono nell'area inizialmente prescelta le disponibilità delle tipologie abitative necessarie;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.24 del 30.08.2016 con la quale è stato costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con le annesse funzioni;

CHE nella suddetta ordinanza il Responsabile del Servizio Amministrativo è stato nominato referente nelle funzioni di rischio sanitario, associazioni di volontariato sanitario, soccorso e assistenza alla popolazione e per tali funzioni ha operato con impegno provvedendo a soddisfare tutte le necessità ;

RITENUTO dover individuare quale Servizio competente per l'istruttoria delle richieste e successivo perfezionamento dei procedimenti relativi all'assegnazione delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) il Servizio Amministrativo;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del TUEL n.267/2000;


CON VOTAZIONE favorevole unanime

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI STABILIRE i seguenti criteri in ordine all'assegnazione di SAE:
 - Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 40 mq.;
 - Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e uno o due figli dello stesso sesso: SAE di 60 mq.;
 - Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e due figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.;
 - Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e più di due figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.;
 - Due persone non coniugi né conviventi: SAE di 60 mq.;
 - Tre o più persone non comprendenti una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 80 mq.;



- I genitori separati con affido condiviso sancito da un provvedimento del Tribunale o da un accordo ufficializzato nelle forme di legge hanno diritto ciascuno a vede computato il figlio o i figli in affido condiviso nel nucleo familiare;
 - Le persone che intendono includere nel nucleo familiare un lavoratore con compiti di assistenza (es: badante) devono produrre, prima dell'immissione in possesso della SAE, un contratto di lavoro stipulato con l'assistente della durata di almeno un anno e dal quale si evinca, per l'impegno quotidiano richiesto al lavoratore e per le condizioni contrattuali, il requisito della convivenza;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l'istruttoria delle richieste e il successivo perfezionamento dei procedimenti relativi all'assegnazione delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE);
 4. DI DARE ATTO che, in merito alle istanze dei cittadini o alle risultanze delle verifiche amministrative che evidenziano situazioni non ricomprese nei criteri elencati e sulle esigenze di variazioni emerse in seguito al mutamento di consistenza numerica dei Nuclei Familiari, il Responsabile del Servizio Amministrativo procederà sentito il parere della Giunta Comunale;
 5. DI DARE ATTO, altresì, che il Comune di Cittareale si riserva, ove ne ricorrano le condizioni, di riassegnare gli alloggi al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari una giusta sistemazione, anche prevedendo una rotazione rispetto alle diverse aree SAE, ove non sussistano nell'area inizialmente prescelta le disponibilità delle tipologie abitative necessarie;
 6. DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.



Deliberazione G.C. n. 65 del 02.08.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE .

F.to NELLI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI Dott.ssa Simona

Reg. Pub. N. 478

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 07.08.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22.08.2017
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 07.08.2017

IL MESSO COMUNALE

F.to CHIERONI Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI Dott.ssa Simona

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 07.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI Dott.ssa Simona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL D lgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI Dott.ssa Simona

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 07.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

VULPIANI Dott.ssa Simona

